

IL PROCURATORE SPORTIVO NEGLI U.S.A. : SPUNTI DI RIFLESSIONE PER IL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE*

di Sara Rigazio**

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive e inquadramento della problematica; – 2. La regolamentazione dello *sport agent* nord-americano: una differente prospettiva. Riflessioni critiche; – 3. Procuratore sportivo e professione forense: il punto di vista nord-americano; – 4. Una proposta per l'ordinamento italiano.

1. Considerazioni introduttive e inquadramento della problematica.

A seguito della pronuncia del TAR Lazio dell'11 novembre 2010, il consiglio federale della F.I.G.C. ha approvato la modifica del regolamento che disciplina l'attività degli agenti di calciatori, nella parte in cui escludeva dall'esercizio della professione in forma societaria soggetti legati da rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con "agenti non soci", giacché, secondo i giudici, si trattava di una misura in evidente contrasto con la libertà di concorrenza e di iniziativa economica¹.

L'intervento s'inserisce, invero, nell'acceso dibattito sull'applicazione dei principi antitrust all'ambito più generale delle professioni, un dibattito che da tempo costituisce uno dei punti più controversi non soltanto dell'agenda comunitaria ma, come il recentissimo provvedimento approvato in Senato dimostra, anche di quella nazionale².

Ad oggi, il procuratore sportivo rappresenta una figura emergente ma al contempo problematica: emergente, poiché le prime regolamentazioni in materia, sia in ambito internazionale che nazionale sono relativamente recenti³;

* Il testo riprende, ampliandolo, il contributo pubblicato su *Persona e danno*, rivista giuridica *on line*, a cura di P. Cendon.

** Dottore di Ricerca in Integrazione europea, diritto sportivo e globalizzazione giuridica.

¹ Cfr. T.A.R. Lazio n. 33427, 11 novembre 2010.

² Decreto legge 24 gennaio 2012, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività".

³ A tal proposito, per quanto riguarda la realtà internazionale e nello specifico quella nord-americana, che si avrà modo di approfondire successivamente, i primi tentativi di regolazione dell'attività degli agenti sportivi risalgono al 1984 quando l'NCAA, *National Collegiate Athletic Association*, tentò di monitorarne la condotta con l'intento di tutelare i propri studenti – atleti. Tuttavia, solo nel 2001 con lo UAAA, *Uniform Athlete Agents Act* e nel 2004 con lo SPARTA,

problematica, in quanto l'inquadramento giuridico di tale professione presenta ancora numerose difficoltà non soltanto dalla prospettiva dell'ordinamento sportivo⁴ ma anche dalla prospettiva dell'ordinamento giuridico statale e internazionale, con riguardo in specie al rapporto tra professioni e concorrenza.

Questa prima considerazione induce l'interprete ad affrontare lo studio di tale figura in una duplice ottica: dalla prospettiva dell'ordinamento sportivo, mediante l'analisi della posizione e del ruolo che tale figura ricopre all'interno dello stesso ordinamento sportivo; dalla prospettiva dell'ordinamento statale, mediante l'analisi del ruolo che il procuratore sportivo, in veste di professionista, svolge sul piano internazionale, in riferimento alle dinamiche antitrust.

Una tale impostazione metodologica, che prenda cioè a riferimento entrambe le prospettive dell'indagine, pare più opportuna per meglio cogliere gli aspetti peculiari e problematici di tale figura in base ai quali tentare di ricostruire un modello di professionista che risponda alle sempre più insistenti esigenze di regolamentazione.

Due sono gli elementi sui quali sembra utile concentrare l'attenzione. Il primo elemento attiene alle modalità di accesso previste per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, le così dette "barriere all'entrata" di tale mercato lavorativo. Il secondo elemento, logicamente consequenziale al primo, riguarda, invece, l'aspetto più generale della regolamentazione normativa della figura professionale del procuratore sportivo, sia da parte degli organismi sportivi che da parte delle istituzioni statali.

Con riguardo al primo aspetto, occorre soffermarsi in modo particolare sulla questione relativa alla predisposizione di un albo specifico dei procuratori sportivi ed alla sua compatibilità di questo coi principi concorrenziali in materia di professioni. Nello specifico, si tenterà di analizzare in che modo tale questione è stata affrontata nel tempo e, infine, risolta negli Stati Uniti d'America.

Con riguardo al secondo aspetto risulta utile approfondire la questione più generale della regolamentazione della figura professionale in esame. In altre parole, si tenterà di individuare una possibile soluzione normativa, per ciò che concerne la realtà nazionale, che sia rispondente alle istanze che emergono

Sports Agent Responsibility and Trust Act, la regolamentazione assunse carattere federale. Per quanto concerne invece la realtà italiana, si è soliti fare riferimento al primo regolamento ufficiale dell'attività di procuratore sportivo predisposto dalla F.I.G.C., Federazione italiana gioco calcio, entrato in vigore il 28 febbraio 1990. Esso prevedeva l'istituzione di un elenco speciale, depositato presso la federazione stessa, contenente i nominativi di coloro i quali erano autorizzati, previo superamento di un esame di abilitazione, ad esercitare la professione, e gli obblighi a cui gli stessi erano sottoposti nell'esercizio della professione stessa.

⁴ A tal proposito. cfr. A. ZOPPINI, *I Procuratori Sportivi nell'evoluzione del diritto dello sport*, in *Riv. Dir. Sportivo*, 1999, p. 73. L'Autore si sofferma sulla "soggettività riflessa" del procuratore sportivo, evidenziando come questi sia costretto ad assoggettarsi alle regole dell'ordinamento sportivo pur non essendone parte; condizione testimoniata, secondo l'Autore, dal fatto che "egli non è iscritto alla Federazione".

SEZIONE I

dall'analisi dello *status* del procuratore sportivo in prospettiva comparatistica, sotto il profilo, in particolare, della sua compatibilità con i principi antitrust.

Infine, è sempre nella prospettiva concorrenziale che si ravvisa l'opportunità di accennare alla questione relativa all'esercizio professionale dell'attività di procuratore anche da parte di coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione alla pratica forense.

2. La regolamentazione dello sport agent nord – americano: una differente prospettiva. Riflessioni critiche.

Orbene, un'interessante prospettiva dalla quale osservare il rapporto tra professioni e concorrenza, in specie nell'ambito sportivo, è offerto dalla normativa nord – americana con riguardo alla regolamentazione dell'attività dello *sport agent*.

Le fonti di diritto sportivo nord – americane sono generalmente concordi nell'attribuire a Charles Pyle il titolo di primo procuratore sportivo nella storia dello sport. Nel 1926, infatti, Pyle negoziò un contratto del valore di ben centomila dollari a favore di Harold Grange, un giocatore di *football* dell'università dell'Illinois⁵.

Tuttavia, a parte rari casi, nei quali peraltro i dirigenti delle squadre si rifiutavano di riconoscere la figura dell'agente sportivo quale rappresentante degli interessi degli atleti, sino alla prima metà degli anni settanta il procuratore sportivo rimase pressoché sconosciuto. Parte della dottrina⁶ in argomento ha suggerito che, alla base del cambiamento che condusse ad una rapida ascesa del ruolo dell'agente, vi fossero motivazioni di ordine strettamente sportivo, quali il progressivo acquisto di potere nella contrattazione da parte degli atleti, nonché motivazioni legate a ragioni di ordine più generale, come il sempre più crescente acquisto di visibilità da parte di alcuni sport e la conseguente necessità di gestire tale popolarità da parte degli atleti stessi⁷.

⁵ A tal proposito, cfr. G.A. UBERSTEIN, *Law of professional and Amateur Sports*, New York, 1992, p. 2 ss. Inoltre, cfr. R.H. RUXIN, *Unsportsmanlike Conduct: The student-athlete, the NCAA, and Agents in J.C. & University Law Rev.*, 1992, n.8, p. 347. "History generally accords Charles C. Pyle the distinction of being the first player agent", così riporta A. POWERS, *The need to regulate sports agents in Seton Hall J. Sport L.*, 1994, n.4, p.255. "Pyle became known as C.C. which was an abbreviation of Cash and Carry", IDEM, p.367. Si veda, inoltre, M.J. COZZILLO – M.S. LEVINSTEIN – M.R. DIMINO SR. – G. FELDMAN, *Sports Law*, Durham-North Carolina, 2007, p. 1228 ss.

⁶ Così A. POWERS, *cit.*, p. 255; cfr. inoltre J.C. WEISTART – C.H. LOWELL, *The Law of Sport*, Indianapolis, 1979, p. 312 ss.

⁷ Fino al 1972 gli atleti non erano in grado di imporsi in alcun modo sulla trattativa riguardante il proprio contratto di lavoro. Dopo il 1972 però, essi iniziarono ad ottenere una serie di riconoscimenti da parte delle autorità giudiziarie le quali riconobbero loro il diritto di ottenere maggiori libertà nella trattativa, come ad esempio l'eliminazione di alcune clausole restrittive limitanti la facoltà di movimento tra le squadre. Inoltre, non bisogna dimenticare che proprio tra gli anni sessanta e settanta le associazioni degli atleti subirono un notevole cambiamento: da informali organizzazioni a vere e proprie *labor unions*, forti di una legittimazione formale e

Invero, a fronte di una realtà nella quale una nuova figura professionale si stava progressivamente imponendo, e in considerazione delle numerose problematiche che essa andava repentinamente ponendo all'interprete, le stesse istituzioni, federali e statali, e le maggiori organizzazioni sportive studentesche come la NCAA⁸, hanno preso atto della necessità di intervenire al fine di garantire e promuovere un sostanziale riordino di tale figura⁹.

L'opportunità si è tradotta nella redazione e successiva approvazione dello *Uniform Athlete Agents Act* (UAAA), il primo testo normativo nell'ambito della rappresentanza degli atleti, il cui scopo è volto alla regolamentazione uniforme della figura dello *sport agent*.

Sebbene, infatti, già negli anni ottanta la *National Football League Players Association* avesse suggerito l'esigenza, insieme ad altre associazioni di categoria, di adottare un testo normativo comune, e nonostante ben ventinove stati avessero raccolto tale invito promulgando una sorta di "codice di comportamento" per gli agenti, tuttavia tali interventi, pur apprezzabili, risultarono poco incisivi al fine di una regolamentazione generale, vista l'assenza di un coordinamento legislativo e di una legittimazione da parte del governo federale essenziale all'*enforcement* normativo¹⁰.

In proposito, v'è da rilevare il ruolo di primaria importanza svolto dalle organizzazioni sportive universitarie nel persuadere le istituzioni ad affrontare definitivamente la problematica, come l'intervento della NCAA dimostra, là dove essa ha ottenuto il formale intervento della *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws*¹¹.

federale. Cfr. a tal proposito, A. MURPHY, *A striking change in Sports Illustrated*, March 23, 1992, pp. 32-34, il quale cita la *National Hockey League Players' Association*, quale esempio di associazione di giocatori recentemente in ascesa.

⁸ NCAA, National Collegiate Athletic Association, www.ncaa.org. Va, peraltro, rilevato che la realtà sportiva statunitense è stata caratterizzata, sin dai primi anni del ventesimo secolo, da un forte senso di organizzazione, che si è tradotto nella costituzione di associazioni sportive, in larga parte di carattere studentesco, a livello federale e locale. Esse hanno rappresentato e tuttora rappresentano un punto di riferimento fondamentale per tutti gli operatori dello sport, assolvendo, oltre che una funzione puramente organizzativa, anche un compito sociale ed educativo attraverso la predisposizione di premi e borse di studio universitarie (*scholarship*). La necessità di tutela, particolarmente avvertita nei confronti della realtà studentesca, ha fatto sì che le prescrizioni regolamentari si concentrassero in buona misura sulla regolazione dei rapporti tra l'atleta e i procuratori sportivi e sulla perseguibilità di eventuali condotte illecite da parte di questi.

⁹ A tal proposito, cfr. D.L. DUNN, *Regulation of Sports Agents: Since at first it Hasn't Succeeded, Try Federal Legislation in Hastings L.J.*, 1988, n. 39, p. 1031; M.A. WEISS, *The Regulation of Sports Agents: Fact or Fiction?* in *Sports Law J.*, 1994, n. 1, p. 329; L.S. SOBEL, *The Regulation of Sports Agents: An Analytical Primer in Baylor L. Rev.*, 1987, n. 39, p. 701; J.P. CRANDALL, *The Agent – Athlete Relationship in Professional and Amateur Sports: the inherent potential for abuse and the need for regulation in Buff. L. Rev.*, 1981, n. 30, vol. 2, p. 815.

¹⁰ Cfr. R.N. DAVIS, *Exploring the contours of agent regulation: the Uniform Athlete Agents Act in Villanova Sports & Entertainment Law Journal*, 2002, n. 8, p. 1.

¹¹ La *National Conference of Commissioners on Uniform State Laws* (NCCUSL) è una commissione nata nel 1892, su base volontaria, per gli stati che decidono di afferirvi. Essa ha il

SEZIONE I

Esimendoci dall'approfondire nel dettaglio le modalità previste dal regolamento della commissione in merito al funzionamento della stessa, basti qui rammentare che qualsiasi materia presa in considerazione da tale commissione, nata con lo scopo di incoraggiare la cooperazione infrastatale in campo legislativo, deve preliminarmente essere esaminata da un gruppo di studio (*Committee on Scope and Program – CSP*), il cui compito consiste in una prima valutazione circa l'opportunità che una materia costituisca oggetto di futuro interesse. Nel caso di specie, tale commissione si insediò nel giugno del 1996, e circa un mese più tardi offrì parere favorevole per iniziare le attività di redazione di un testo normativo unico.

Dall'analisi dei dati raccolti emerge che in un primo momento l'interesse nei confronti della problematica della rappresentanza sportiva fosse focalizzato quasi esclusivamente sugli aspetti concernenti l'inquadramento giuridico e le modalità di accesso alla professione (profilo concorrenziale); solo in un secondo momento, complici i frequenti casi di violazione delle norme in materia di *eligibility* e la risposta talvolta insufficiente da parte degli organi giudiziari¹², si è preferito dedicare, altresì, una riflessione al profilo relativo alla perseguibilità sul piano sia civile che penale di tali azioni illecite.

Invero, ciò ha comportato che la prima proposta della commissione, nel luglio del 1999, riflettesse sostanzialmente tale orientamento. Una prima parte del *drafting*, infatti, era dedicata al procedimento di accesso e ai requisiti necessari all'esercizio della professione, mentre una seconda parte faceva riferimento al profilo funzionale dello *sport agent*, prendendo quindi in considerazione il rapporto con l'atleta – studente, la condotta da osservare e gli eventuali termini di perseguibilità di azioni illecite.

La seconda e definitiva stesura dello *Uniform Athlete Agents Act*, presentato nel luglio del 2000 in Florida, non si discosta dalla versione precedente se non per lievi modifiche nel linguaggio utilizzato. Per ciò che riguarda i termini di accesso, lo UAAA prevede nel dettaglio l'obbligo da parte del procuratore sportivo di registrare il proprio nominativo in una sorta di elenco professionale in ogni

fine di promuovere e coordinare l'uniforme redazione di testi legislativi tra gli stati della federazione. È composta di circa trecentoquaranta membri, a rappresentanza di ciascuno stato che ha aderito, compresi il District of Columbia, Puerto Rico e i territori nord americani delle Isole Vergini. Generalmente si tratta di funzionari governativi, avvocati, giudici e professori universitari di materie giuridiche. La commissione ha redatto più di duecentocinquanta testi legislativi, tra i quali il fondamentale *Uniform Commercial Code* e lo *Uniform Probate Code*. Anche l'*American Bar Association* e l'*American Law Institute*, oltre a contribuire finanziariamente, prestano, se richiesto, la propria consulenza tramite propri esperti. Cfr. Nat'l conference of comm'rs on uniform state laws, *Reference Book*, n.8, 2000.

¹² Cfr. tra gli altri, il caso *Abernethy v. State*, 545 So. 2d 185 (Ala. Crim. App. 1988), nel quale la corte d'appello dello stato dell'Alabama, pur riconoscendo la violazione delle norme di *eligibility*, non ha condannato l'agente poiché tale violazione non costituisce reato nello stato dell'Alabama in considerazione delle norme in materia sportiva. V. R.N. DAVIS, *Exploring the contours of agent regulation: the Uniform Athlete Agents Act, cit.*, 2002, n.8, p.1 e p.7.

singolo stato nel quale egli intende esercitare la professione, nonché di redigere un'apposita dichiarazione attestante qualificazioni e relativi titoli.

Sembra utile evidenziare come nel testo sia assente ogni indicazione relativa alle così dette "barriere all'entrata", vale a dire ai requisiti che il procuratore deve possedere al fine di ottenere la registrazione¹³; più in generale, il testo affronta la problematica relativa alla professione dell'agente sportivo approntando un corretto bilanciamento tra una prospettiva di osservazione che guarda a tale figura come ad un comune professionista operante nell'ordinamento giuridico e una prospettiva diversa, che rinviene in tale figura una soggettività sportiva riflessa dal rapporto che la lega all'atleta.

Nello specifico, il legislatore dello UAAA, sul presupposto della natura di professionista dell'agente, ha costruito la regolamentazione ad esso riferita nel particolare contesto in cui egli opera, soffermandosi sulle possibili ripercussioni delle azioni da lui compiute.

Infine, il definitivo passo nella direzione di quanto auspicato e in larga parte previsto dallo *Uniform Athlete Agents Act* è stato compiuto nel 2004 con l'approvazione, da parte del Congresso, dello *Sports Agent Responsibility and Trust Act* (SPARTA)¹⁴. Tale normativa, riprendendo l'impianto generale e le previsioni dello *Uniform Athlete Agents Act*, forte della legittimazione federale conferitale dal Congresso, presenta un elemento di novità rappresentato dall'attribuzione alla *Federal Trade Commission* del potere di intervenire nell'ipotesi di *deceptive acts or practices* da parte dell'agente.

In considerazione della sua portata generale, quale normativa di fonte federale, lo *Sports Agent Responsibility and Trust Act* rappresenta, inoltre, un essenziale ausilio normativo negli stati nei quali lo *Uniform Athlete Agents Act* non è stato recepito¹⁵.

All'evoluzione storica che ha investito il ruolo dello *sport agent* nella realtà sportiva statunitense corrispondono due fasi distinte: la prima, che sul piano normativo si traduce con l'approvazione dello *Uniform Athlete Agents Act* e che è caratterizzata da una presa di coscienza della problematica ma ancora poco orientata ad una soluzione in termini generali; la seconda, contraddistinta invece dall'approvazione dello *Sports Agent Responsibility and Trust Act*, nella quale al contrario è evidente la volontà delle istituzioni governative, oltre che di quelle sportive, di giungere ad un risultato che sia espressione di una visione del

¹³ A tal proposito, si veda R.N. DAVIS, *cit.*, "The Committee was not interested in attempting to develop minimum educational or certification requirements for athlete agents because that was viewed as more appropriate for the players associations".

¹⁴ *Sports Agent Responsibility and Trust Act* (SPARTA), 15 USC §7801.

¹⁵ Si rammenta, infatti, che lo UAAA, ad oggi, è stato approvato da trentotto stati della federazione. Cfr. *Sports Agent Responsibility and Trust Act: Hearing on H.R. 361 before the Subcomm. on Commercial and Admin. Law of the H. Comm. on the Judiciary, 108th Cong. 4* (May 15, 2003); R.M. ROGERS, *The Uniform Athlete Agent Act Fails to Fully Protect the College Athlete Who Exhausts His Eligibility Before Turning Professional* in *Villanova Sports & Ent. L. J.*, 2002, n.2, p.63

SEZIONE I

procuratore non soltanto prettamente sportiva, bensì di più ampio respiro rispetto alla più generale realtà delle professioni.

Tale convincimento, invero, risulta essere ulteriormente avallato dalla stessa natura giuridica delle due normative.

Lo UAAA, infatti, consistendo in una norma a carattere non federale, rispetto alla quale pertanto gli stati, a propria discrezione, decidono di scegliere se adottare o meno un testo legislativo, rappresenta la prima fase di tale evoluzione; lo SPARTA, come sopra accennato, forte della qualificazione di legge federale e, pertanto, di un *enforcement* normativo ad efficacia vincolante per tutti gli stati della federazione, rappresenta la fase successiva sopra descritta.

È in tale ottica che s'inserisce la seconda osservazione cui poc'anzi si accennava.

Essa muove, infatti, da una considerazione più generale riguardo all'atteggiamento che le istituzioni governative, da un lato, e le organizzazioni sportive, dall'altro, hanno assunto nei riguardi del fenomeno sportivo.

Sebbene lo sport, in quanto materia di interesse locale, statale e federale, rivesta un ruolo di primo piano, avallato altresì dalla copiosa giurisprudenza in merito e dai numerosi contributi provenienti dalla dottrina, tuttavia, esso non è mai approdato ad un radicamento sul piano istituzionale al pari di una entità ordinamentale autonoma. In questo senso, l'analisi del sistema nord – americano giova all'interprete poiché in esso non si pone la questione relativa all'autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale e, con riguardo specifico al procuratore sportivo, la correlativa questione in ordine alla sua possibile ricomprensione tra i soggetti dell'ordinamento sportivo.

Tali questioni, infatti, risultano condizionare l'analisi della figura del procuratore sportivo nell'esperienza italiana, giacché soltanto all'esito di una risposta in senso positivo ad entrambe le questioni sopra prospettate, interessa all'interprete svolgere ulteriormente l'indagine sulla figura in esame. Ai fini della nostra indagine, appare più corretto disancorare l'analisi della figura in esame da tali questioni e porre, invece, specifica attenzione al profilo, che ci riguarda, relativo al rapporto con la normativa antitrust.

Un'ulteriore considerazione va operata, poi, relativamente alla percezione del fenomeno sportivo da parte delle stesse organizzazioni sportive. Non si riscontra, invero, tranne in isolati casi¹⁶, il tentativo di considerare la "specificità" dello sport quale causa di giustificazione per la disapplicazione di norme giuridiche statali o federali al fine di creare vere e proprie zone di *immunity*.

¹⁶ Si fa qui riferimento al caso *Federal Baseball Club of Baltimore v. National League of Professional Baseball Clubs*, sul quale la dottrina ha fondato per lunghissimo tempo l'eccezione dell'applicazione delle regole *antitrust* al settore del *baseball*, eccezione poi eliminata con l'approvazione del *Curt Flood Act* del 1998 che espressamente era volto a "[...]that major league baseball players will have the same rights under antitrust laws as do the other professional athletes, e.g. the football and basketball players".

In quest'ordine d'idee, quindi, a rilevare è un sostanziale equilibrio tra la prospettiva sportiva e la prospettiva ordinamentale statale (o federale); un equilibrio che, nel caso di specie, ha trovato una compiuta sintesi, come sopra visto, con la redazione rispettivamente dello *Uniform Athlete Agents Act* e in seguito dello *Sports Agent Responsibility and Trust Act*.

3. Procuratore sportivo e professione forense: il punto di vista nord – americano.

Con riguardo, poi, alla questione relativa all'applicazione della normativa antitrust nell'ipotesi in cui le funzioni di procuratore sportivo siano esercitate da un soggetto abilitato alla pratica forense¹⁷, va rilevato che, ad oggi, negli Stati Uniti non esistono limitazioni in tal senso, così che il mercato offre la possibilità, per un atleta, di avvalersi di un *non attorney agent* quanto di un *attorney agent*¹⁸.

Peraltro, v'è da osservare che la questione ha assunto proporzioni rilevanti solo a partire dall'ultimo decennio, sin da quando, cioè, lo sport ha iniziato a rappresentare un vero e proprio *business*¹⁹. Il settore della così detta rappresentanza sportiva, infatti, ha gradualmente acquisito maggiore visibilità sino a divenire una delle prime voci tra gli introiti del bilancio relativo all'intero settore sportivo²⁰.

In quest'ottica, dunque, la dottrina si è soffermata su uno specifico aspetto concernente le conseguenze, sul piano della responsabilità professionale e, più in generale, su quello antitrust, derivanti da condotte sleali e in generale al di fuori

¹⁷ A tal proposito si veda il contributo di R.P. GARBARINO, *So you want to be a sport lawyer or is it a player agent, player representative sports agents, contract advisor, family advisor or contract representative?* in *Villanova Sports & Ent. L. Forum*, 1994, n.11, p.11, nel quale l'A. affronta specificamente la tematica dell'esercizio dell'attività di procuratore sportivo anche da parte dei legali, evidenziando, in particolare, la difficoltà di individuare specificamente il confine tra la professione di *sport agent* e quella di avvocato, specie quando ad esercitarle è il medesimo soggetto.

¹⁸ A tal proposito si veda, tra gli altri, G.P. KOHN, *Sports Agents Representing Professional Athletes: Being Certified Means Never Having to Say You're Qualified* in *Ent. & Sports Law*, 1988, n.6, p.1-15; S.M. NAHRWOLD, *Are Professional Athletes Better Served By a Lawyer – Representative Than an Agent? Ask Grant Hill* in *Seton Hall J. Sport L.*, 1999, n.9, p.431 ss.

¹⁹ Lo *sport business* è un fenomeno recente che ha investito tutte le discipline sportive ed ha letteralmente trasformato la realtà sportiva internazionale. Per avere un esempio delle cifre, cfr. sul sito ufficiale della rivista nord americana *Forbes*, *The best paid Athletes*, June 24, 2004, nel quale, nella sezione dedicata agli atleti più pagati, si indicano il golfer Tiger Woods con un introito di 80.3 milioni di dollari, seguono Peyton Manning e Kevin Garnett, quest'ultimo solo studente di liceo che è passato direttamente alla lega professionisti, rispettivamente con 42 e 26 milioni di dollari circa. In ambito nazionale, si rimanda all'Indagine conoscitiva dell'Autorità Garante, alla nota 209, nella quale vengono forniti i dati relativi alle entrate economiche del settore calcistico, settore che in Italia riveste certamente il ruolo di *leader* in tale ambito.

²⁰ A tal proposito, si veda M. DOMAN, *Attorneys as Athlete Agents: Reconciling the ABA Rules of Professional Conduct with the Practice of Athlete Representation* in *Texas Review Ent. & Sports L.*, 2003, n.5, p.37.

SEZIONE I

dell'etica professionale, compiute dal procuratore sportivo ovvero dall'avvocato che presta attività professionale in qualità di procuratore²¹.

Mentre, infatti, in tale ultima ipotesi, le regole cui fare riferimento in materia sono quelle stabilite dalle associazioni forensi statali e federale (*American Bar Association*)²² e, tra le possibili sanzioni, vi è anche quella di revoca della facoltà di esercizio della professione, lo stesso non può dirsi per il primo caso. Si verrebbe così a creare, secondo una parte della dottrina, un vero e proprio "squilibrio competitivo" sul mercato, con la conseguenza di abbassare il livello etico della rappresentanza sportiva e danneggiare gli assistiti. Sempre secondo la stessa dottrina, "non occorre molto a rendersi conto che procuratori sportivi non corretti sul piano etico concorrono slealmente rispetto a procuratori avvocati che al contrario si comportano, almeno teoricamente, secondo le regole del *Bar*"²³.

Il fatto che ci si sia soffermati sull'esistenza di un effettivo *gap* di natura concorrenziale tra il procuratore e l'avvocato, che agisce in veste di procuratore, è rilevante poiché denota la prospettiva attraverso la quale si guarda alla figura del procuratore sportivo, ossia quella concorrenziale²⁴.

²¹ Cfr. G. COHEN, *Ethics and the Representation of Professional Athletes in Marquette Sports L.J.*, 1993, n.4, p.149; P.T. DEE, *Ethical Aspects of Representing Professional Athletes in Marquette Sports L.J.*, 1992, n.3, p.111.

²² Tutti coloro i quali hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività forense sono soggetti al codice etico di condotta, *Model Rules of Professional Conduct*, così come emanato dall'*American Bar Association* e recepito dagli stati e dalle corti. Tale modello si applica, quindi, anche agli avvocati che prestano attività in qualità di procuratori sportivi. Relativamente alla problematica in oggetto, c'è stato chi, in dottrina, ha suggerito di modificare in senso più blando le regole di condotta per coloro i quali svolgono attività di procuratore. Tuttavia, l'*ABA* ha espressamente dichiarato di non voler procedere secondo questa via.

²³ Cfr. D.S. CAUDILL, *Revisiting the Ethics of Representing Professional Athletes: Agents, "Attorney-Agents", Full Service Agencies, and the Dream Team Model in Va. Sports & Ent. L. J.*, 2003, n.3, p.31; M.S. BOGAD, *Maybe Jerry Maguire should have stuck with Law School: how the sports agent responsibility and trust act implements lawyer – like rules for sports agents in Cardozo L. Rev.*, 2005-2006, n.27, p.1889. L'A. al riguardo precisa che si assume il comportamento del legale "etico" secondo i parametri dell'*American Bar Association*. Cfr. inoltre, J.E. BROWN, *The Battle the Fans Never See: Conflicts of Interest for Sports Lawyers in Geo. J. Legal Ethics*, 1994, n.7, p.813; R.E. FRALEY – F.R. HARWELL, *The Sports Lawyer's Duty to Avoid Differing Interests: A Practical Guide to Responsible Representation in Hastings Comm. & Ent. L. J.*, 1989, n.11, p.165.

²⁴ A tal proposito si accenna alla così detta *Two – Hat Theory*, teoria che sostiene la non applicabilità delle regole di condotta professionale quando l'avvocato agisce in veste di procuratore sportivo. In tal senso. D.S. CAUDILL, *cit.*, nota 42. Le *Model Rules* tuttavia stabiliscono che il legale impegnato in ambiti diversi da quello della pratica forense è comunque tenuto al rispetto delle regole di condotta. Anche la giurisprudenza conferma tale orientamento in *In re Dwight*, 573 P.2d 481, 484 (Arizona, 1978) caso nel quale la corte ha stabilito che un legale, seppure in veste di consulente finanziario, rimane soggetto ai principi di etica professionale stabiliti dall'*ABA*. Nel medesimo senso, *In re Horak*, 647 N.Y.S.2d, ove ad un avvocato che adduceva la propria veste di procuratore sportivo quale causa di giustificazione per aver tenuto un comportamento scorretto, la corte rispose che la sua qualifica era "attorney" e, come tale, soggetto alle relative regole etiche.

Peraltro, è da rilevarsi che, nonostante l'importanza di tale aspetto, il testo legislativo dello *Sport Responsibility and Trust Act* non affronta in alcun modo tale problematica, anche se, come parte della dottrina ha osservato, le previsioni di tale normativa potrebbero essere ricondotte a quelle del *Model Rule of Professional Conduct dell'American Bar Association*.

Secondo questa opinione, infatti, la struttura dello SPARTA presenta numerose affinità con quella del codice di condotta forense al punto che, si è detto, uno degli effetti non intenzionali del suo *enforcement* consisterebbe in un "innalzamento" del livello di etica professionale, che "costringerebbe" i procuratori sportivi non avvocati ad adeguarsi a tale livello, eliminando in tal modo quel gap concorrenziale cui si accennava²⁵.

Al di là di tali considerazioni, quel che preme evidenziare attiene ancora una volta al profilo legato al carattere di unicità e uniformità dello *Sport Responsibility and Trust Act*. È proprio tale carattere che si è rivelato il punto di partenza fondamentale per affrontare la problematica del procuratore, quale professionista, in modo costruttivo.

L'esperienza nord americana, invero, pur non avendo ancora fornito una soluzione in merito, gode di un vantaggio, almeno sul piano teorico, vale a dire l'adozione di una regolamentazione unitaria in materia, fortemente voluta dalle organizzazioni sportive, ma allo stesso tempo condivisa dal governo centrale al punto da conferirle carattere di legge federale.

È, quindi, da ritenersi che proprio tale vantaggio rappresenti il presupposto fondamentale e imprescindibile per una riforma della figura del procuratore sportivo, che tenga conto anche della prospettiva concorrenziale. Il merito, invero, è quello di conferire alla problematica una veste di omogeneità giacché non rimane ancorata ad una esclusiva prospettiva sportiva.

4. Una proposta per l'ordinamento italiano.

Le considerazioni sopra svolte possono essere riproposte nell'esperienza italiana al fine di suggerire una soluzione normativa alla questione attinente alla compatibilità con la disciplina antitrust della figura del procuratore sportivo e, in generale, dei liberi professionisti. Seguendo tale ragionamento, infatti, sarebbe preferibile che la figura del procuratore sportivo venisse regolamentata secondo uno schema unitario ed omogeneo, valido per tutte le discipline sportive, mediante un intervento normativo statale, da attuarsi di concerto con le rappresentanze sportive.

Così facendo, la soluzione da noi suggerita recherebbe un duplice vantaggio: dal punto di vista interno all'ordinamento sportivo, essa porrebbe fine ad una situazione di incertezza e disomogeneità conducendo ad una

²⁵ Così M. BOGAD, *cit.*, p.1899 e p. 1915, ove si afferma che "*SPARTA will also achieve an unintended, yet beneficial, result of initiating a rise in ethics for the entire sports agency industry*" e "*Non attorney agents may even have to strive for the super SPARTA level of representation just to compete with attorney agents*", *IDEM. cit.*, p. 1915 ss."

SEZIONE I

regolamentazione unitaria della figura del procuratore sportivo a prescindere dallo specifico ambito federale nel quale lo stesso esercita la sua attività; da un punto di vista più generale, con riguardo all'ordinamento statale nel suo complesso, poi, sul presupposto del riconoscimento della natura di libero professionista all'agente o procuratore sportivo, la soluzione qui proposta appare dirigersi nello stesso senso indicato in ambito comunitario ed internazionale, ovvero quello dell'applicazione delle regole di concorrenza nell'ambito delle professioni e, per quel che più specificamente ci interessa, di quelle a carattere sportivo.

Pur nella consapevolezza che il sistema statunitense e quello italiano provengono da due realtà profondamente differenti – non soltanto sul piano giuridico – tuttavia pare di poter affermare che la prospettiva nord – americana si fonda su di un principio cui l'interprete nazionale dovrebbe guardare con estremo interesse: il piano di osservazione dal quale osservare e analizzare fenomeni giuridici differenti è, e deve rimanere, quello concorrenziale, poiché l'unico, ad oggi, in grado di assicurare parità di condizioni agli attori e conseguentemente trasparenza sul mercato.

La soluzione che si va suggerendo, invero, consiste nella scelta, *de iure condendo*, di adottare sul piano normativo statale una regolamentazione unitaria ed omogenea della figura di procuratore sportivo che, pertanto, si sostituisca alle diverse discipline federali, frammentarie e spesso non coordinate tra loro. Oltre a sopperire al difetto di una regolamentazione unitaria e condivisa dalle diverse discipline sportive, una scelta in tal senso riporta la regolamentazione del procuratore sportivo alla fonte che gli è propria, consistente nel legislatore statale invece che a quello federale, posto che lo stesso procuratore sportivo non è considerato soggetto dell'ordinamento sportivo.

Lo spostamento del piano della regolazione dall'ordinamento sportivo a quello statale implica l'affermazione dell'applicazione alla figura del procuratore sportivo delle regole che compongono la normativa antitrust.

Peraltro, la prevalenza accordata alla fonte eteronoma statale, invece che a quella federale, non deve condurre a ritenere che si sia inteso negare, o ridimensionare, il carattere di autonomia che è pacificamente riconosciuto all'ordinamento sportivo; si è piuttosto voluto sanare l'anomalia in atto, consistente nella esclusiva regolamentazione da parte delle fonti federali di una figura professionale che, dalle stesse fonti, viene ritenuta estranea all'ordinamento sportivo.

Inoltre, quanto prospettato non deve interpretarsi nel senso che la regolamentazione di fonte statale della figura del procuratore sportivo conduca a restringere l'ambito di esercizio delle funzioni di procuratore, giacché a tale regolamentazione, come già detto, va correlata la necessità di applicazione delle regole a presidio della libertà di prestazione lavorativa anche al settore delle professioni, nel quale va ricompresa, appunto, la figura del procuratore sportivo.

In questa nuova prospettiva, il sistema in cui si svolge l'attività corrispondente alla competenza del procuratore sportivo deve ampliarsi, per

SARA RIGAZIO

ricomprendere tutti coloro i quali, a prescindere dall'iscrizione in un albo che attesti tale competenza, ne siano pur tuttavia in possesso. Ed allora, così configurato, il sistema sopra detto rivela la stessa libertà di espressione e dinamicità di svolgimento che abbiamo accennato con riferimento al sistema nord americano.